

GIUSTIZIA METAFISICA IN TEMA DI NOTIFICAZIONI

Con una recente pronuncia, n. 1018 del 10 aprile 2009, il TAR Piemonte – Sez. I – ha ritenuto che, in caso di notificazione di un atto effettuata dall'avvocato difensore ai sensi dell'art. 3 legge n. 53/1994, la stessa si perfeziona, *anche per il notificante*, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale.

La soluzione è a dir poco sconcertante.

Non sembra sostenibile che tale pronuncia – avuto anche riguardo alla motivazione decisamente semplicistica – sia riconducibile al c.d. astrattismo giuridico sotto la cui spinta A. C. Jemolo sosteneva che “si dimenticano facilmente problemi essenziali che si presentano nella pratica e se ne falsano radicalmente altri”.

Nel caso in esame si è ben lontani dall'astrattismo giuridico. Ci troviamo, infatti, di fronte ad una vera e propria cabala giuridica.

Nemmeno potrebbe scomodarsi l'impegnativo concetto di logica formale, dovendosi, nella specie, dare soltanto voce al più modesto “buon senso”.

Trattasi, in definitiva, di un problema di cammino mentale che deve percorrere il giudice, di ogni ordine e grado, al fine di pervenire, a conclusione di un giusto processo, ad una giusta

sentenza.

Riguardo alla pronuncia di cui trattasi va, *in primis*, rilevato che il Tribunale ha ignorato la disposizione dell'art. 6 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la quale esplicitamente considera l'avvocato notificatore "pubblico ufficiale ad ogni effetto".

Dal che discende che la normativa che regola l'attività di notificazione dell'ufficiale giudiziario è automaticamente applicabile all'avvocato notificatore. Invero, il modello di notificazione delineato dalla nuova legge ha sostanzialmente determinato l'eliminazione della figura dell'ufficiale giudiziario, trasformando il difensore in organo del procedimento notificatorio (Cass., Sez. lavoro, 19 febbraio 2000, n. 1938), superando, tra l'altro, anche i problemi connessi alla incompetenza territoriale del primo.

Ma non solo.

L'art. 1 della legge n. 53/1994 prevede che l'avvocato esegue la notificazione, a mezzo del servizio postale, "secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890" (art. 1), applicandosi, "per il perfezionamento della notificazione", gli artt. 4 e seguenti della stessa legge.

Ciò stante, il Tribunale ha obliato la ben nota sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 la quale ha correttamente precisato che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il

notificante, al solo compimento delle formalità al medesimo direttamente imposte dalla legge, cioè a dire alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale, appunto, l'agente postale) sottratta integralmente al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante. Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da tale data di qualsiasi termine imposto al medesimo destinatario.

Orbene, in considerazione del rinvio operato dalla legge n. 53/1994 alla legge n. 890/1982 e dei sacrosanti interventi correttivi della Corte costituzionale, la regola di cui sopra non può non trovare applicazione anche al difensore che esegua la notificazione a mezzo del servizio postale, senza necessità di ricorrere a specifiche metodologie interpretative.

E ancora.

Il Tribunale sembra ignorare lo stato comatoso in cui versa buona parte degli uffici notifiche (in particolare, quello della Capitale), nonché i cronici disservizi che affliggono il servizio postale.

Non tenere nel debito conto tali aspetti pratici ha dell'inverosimile e, comunque, come soleva osservare un autorevole giurista, al giudice non può essere consentito

ignorare la realtà nella quale è chiamato ad operare.

Ma, la pronuncia del TAR Piemonte, lungi dal suscitare consensi, ha gettato nel panico numerosi operatori del diritto, procurando allarme sociale in un momento storico nel quale il cittadino è all'affannosa, diuturna ricerca di certezze e di strumenti il più possibile idonei a tutelare le proprie posizioni soggettive, sovente neglette o lasciate illanguidire in un limbo limaccioso.

Pertanto, piuttosto che sollevare, *d'ufficio*, la discutibile questione della ricevibilità del gravame, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto concentrare i propri sforzi nella ricerca della soluzione più consona per definire, nel merito, la questione sottoposta al suo esame.

Siamo comunque certi che una decisione siffatta non può vantare la pretesa di "fare giurisprudenza", anche perché siamo parimenti certi che i giudici di Palazzo Spada sapranno porre nel nulla la decisione stessa, sicuramente illegittima, illogica, ingiusta, mal motivata, nonché le eventuali altre che malauguratamente condividessero tale pernicioso orientamento.

Né, poi, deve essere sottaciuto che la sentenza della Corte di cassazione (Sez. II civ., 25 settembre 2002, n. 13922), citata nella pronuncia del TAR, risulta depositata prima del deposito (26 novembre 2002) della ricordata sentenza della Corte

costituzionale n. 477/2002 che – come detto – ha profondamente innovato nella soggetta materia ed i cui principi sono stati ribaditi in quella successiva del 23 gennaio 2004, n. 28.

In ogni caso, la costituzione in giudizio delle parti intimiate – e neanche di questa circostanza il Tribunale ha tenuto conto – implica che la eventuale nullità della notificazione deve ritenersi sanata in virtù del generale principio dell'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass., Sez. un. civ., 1° dicembre 2000, n. 1242).

Infine, sia consentito concludere, ma senza alcun intento di irriverenza, con una considerazione di V. Zeno-Zencovich (Premessa a *I bizzarri casi dell'avvocato Perelà*, Giuffrè, Milano 1999): “troppo spesso in Italia si è, nei confronti delle decisioni dei giudici, più ossequiosi che in un Paese di diritto giurisprudenziale come l’Inghilterra”, così che basta l'intestazione di un Tribunale “a rendere credibili – e dunque applicabili – anche le tesi più strampalate”.

Pietrangelo Jaricci